

AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previa consultazione degli Organismi accreditati nel Registro Unico di Accreditamento Cittadino per il Municipio I – Area Minori (R.U.M.), del servizio di *“Accompagnamento alla socializzazione positiva degli adolescenti e prevenzione della devianza e della dispersione scolastica per gli anni 2023-2024”*.

CONTRATTO

TRA

Marco Biasucci, domiciliato per la carica a Roma presso il Municipio Roma I Centro, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse di Roma Capitale, C.F. 02438750586, nella sua qualità di Direttore della Direzione Socioeducativa del Municipio Roma I Centro in rappresentanza, per conto ed in nome del quale agisce e stipula, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. rep. ■;

E

■, domiciliata per la carica presso la sede della cooperativa stessa, la quale ai sensi dell'art. 32 quater codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

PREMESSO CHE

il Municipio Roma I Centro, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sociale per il triennio 2024-2026, in continuità con i servizi approvati nel Piano Sociale Municipale 2016/18 e relativo aggiornamento 2020, con particolare riferimento al Piano di interventi previsti con i finanziamenti ai sensi della L.285/97, intende sviluppare progetti finalizzati alla risoluzione di problematiche sociali emerse di recente;

nel territorio del Municipio Roma I Centro le problematiche connesse al disagio adolescenziale sono in forte incremento, con particolare riferimento agli spazi di socializzazione ed alla formazione scolastica, spesso abbandonata per una situazione di disagio connessa alla crescita, alle difficoltà di tenuta verso programmi di studio più avanzati, alla scarsa efficacia della funzione educativa svolta dai genitori, nonché al malessere derivante dall'isolamento forzato del periodo pandemico;

con Determinazione Dirigenziale n. ■, è stata approvata la Determinazione a Contrarre per l'Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previa consultazione degli Organismi accreditati nel Registro Unico di Accreditamento Cittadino per il Municipio I – Area Minori (R.U.M.), del servizio di *“Accompagnamento alla socializzazione positiva degli adolescenti e prevenzione della devianza e della dispersione scolastica per gli anni 2023-2024”* .;

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati approvati il Capitolato tecnico e lo Schema del presente Contratto per l’Affidamento del Servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 88.582,10 iva inclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari a € 866,30 al lordo dell’iva al 22%;

con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED], è stata approvata l’Aggiudicazione ed il contestuale Affidamento del servizio di “*Accompagnamento alla socializzazione positiva degli adolescenti e prevenzione della devianza e della dispersione scolastica per gli anni 2023-2024*” in favore della [REDACTED];

PRESO ATTO CHE

l’organismo [REDACTED] di seguito denominato “Esecutore”, espletati gli adempimenti previsti dalla procedura di gara, si rende disponibile – e Roma Capitale Municipio Roma I Centro accetta – alla stipula del presente contratto, nel rispetto di tutto quanto sotto definito,

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del servizio

Il presente contratto ha per oggetto il servizio denominato “*EDUCATIVA ADOLESCENTI: Accompagnamento alla socializzazione positiva degli adolescenti e prevenzione della devianza e della dispersione scolastica*” e disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale Municipio Roma I Centro (d’ora innanzi: Municipio) e l’affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio stesso, comprese le modalità di esecuzione, così come dettagliate e contenute nel Capitolato Tecnico (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito, con modifiche, in L. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica”;
- il “Protocollo d’intesa”, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità”, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm.ii;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale”, stipulato con l’A.N.A.C. in data 19 luglio 2017;
- il Capitolato Generale, che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma (ora Roma Capitale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 328/2000;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Tecnico, parte degli atti di gara approvati con DD. n. CA/1311/2023 del 14/03/2023;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo Prot. n. 2150591 del 20/04/2023.

Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni di rinnovo, è di [REDACTED], presumibilmente, a far data, dal [REDACTED] 2023, con validità fino al 31 dicembre 2024. L'organismo affidatario assicura il servizio per tutto il periodo dell'Affidamento.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per un periodo massimo stimato di sei mesi.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dovuto dal Municipio all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente appalto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta, per il periodo di [REDACTED] mesi, ammonta a € 84.248,94 di imponibile, comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza, pari ad € 710,08 iva al 22% esclusa;

Art. 4 - Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso, come individuato nel presente contratto e nell'elaborato progettuale relativo all'affidamento in oggetto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso servizio, nonché per il corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità, per tutta la durata del contratto. L'Organismo accetta, senza riserve, tutte le condizioni dell'affidamento, che si impegna a realizzare secondo le caratteristiche indicate nel presente contratto, nell'Avviso Pubblico e nel Capitolato Tecnico, di cui alla Determina Dirigenziale [REDACTED], oltretutto nell'offerta presentata dall'Esecutore in sede di gara, acquisita con [REDACTED].

Tutti gli atti citati al paragrafo precedente, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

| Descrizione attività principale | CPV |
|---|-----------|
| Oggetto dell'appalto è la realizzazione del SERVIZIO EDUCATIVA ADOLESCENTI – ANNI 2023 – 2024 | 8531000-5 |

Per lo svolgimento del servizio, l'Organismo garantirà l'impiego delle seguenti figure professionali:

| Educativa Adolescenti | Psicologo | Educatore |
|--|-------------------|-------------------|
| Costo orario | € 24,40 | € 20,24 |
| Coordinamento 9% | € 2,20 | € 1,82 |
| Gestione 13% | € 3,46 | € 2,87 |
| Iva 5% | € 1,50 | € 1,25 |
| Costo orario totale | € 31,56 | € 26,18 |
| Ore Pacchetto Medio | 12 | 60 |
| Costo pacchetto medio per operatore | € 378,67 | € 1.570,57 |
| Costo totale pacchetto medio | € 1.949,24 | |

L'organismo affidatario è tenuto altresì a rispettare:

- gli obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi ruoli e titoli professionali;
- gli obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- gli obblighi relativi all'eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice e ss.mm.ii., l'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'esecutore è tenuto a presentare al Municipio, prima della data di avvio delle prestazioni, la seguente documentazione, inerente il personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto:

- l'elenco del personale, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata in sede di gara, salvo variazioni concordate con il DEC;
- i curricula del personale;

- per ciascun lavoratore, copia della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva attestante l'avvio e la sussistenza del rapporto di lavoro;
- tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, compresi i contratti di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, con l'indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'affidatario si obbliga ad aggiornare la documentazione sopra indicata inviandone comunicazione al Municipio ed a cooperare in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione. In caso di richiesta di aggiornamento dei dati relativi al personale da parte del D.E.C., l'organismo dovrà consegnare la documentazione al Municipio entro 15 giorni.

L'affidatario si impegna ad adempiere alla consegna dei report e alla documentazione inerenti il servizio richiesto dal Capitolato Tecnico.

L'affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.

Art. 5 - Osservanza sulla normativa della sicurezza

L'affidatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato a operare e quello di comunicare al DEC il piano della sicurezza, specificando il piano di evacuazione in situazioni di emergenza e le esercitazioni effettuate, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 11 del Codice, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, circostanze speciali che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.

Il succitato verbale deve contenere l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, informazioni sullo stato di avanzamento delle stesse, e la specificazione delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta, oltreché delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, con l'indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

In caso di sospensione, il termine per l'esecuzione dell'appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2 del Codice, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove, successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, secondo le modalità indicate all'art. 121, comma 7 del Codice.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'A.N.A.C.

I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del R.U.P. non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore. Nel verbale di ripresa, il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell'A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 121, comma 9 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 – Varianti e proposte migliorative

Essendo stata valutata in base ai criteri indicati negli atti di gara, ed in particolare nell'Avviso Pubblico, l'offerta tecnica presentata non ammette varianti. Le eventuali proposte migliorative, già contenute nell'offerta tecnica, sono ammesse esclusivamente nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato.

Art. 8 - Sede di svolgimento delle attività

Non viene richiesta la disponibilità di una sede specifica. Gli interventi si svolgeranno principalmente presso le scuole di pertinenza, le abitazioni, e gli spazi aggregativi ed educativi già attivi nel territorio. L'organismo potrà comunque proporre, nell'ambito del Progetto, l'utilizzo di spazi, rispondenti alle normative vigenti, resi disponibili e utilizzabili per le finalità previste.

Il servizio dovrà essere svolto sotto la responsabilità dell'organismo affidatario, esclusivamente con personale proprio – in possesso dei titoli professionali di cui all'art.8 del Capitolato tecnico – e mediante organizzazione autonoma, sia d'impresa, sia delle attività del Centro, tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi o disagi all'utenza. L'affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione.

L'organismo affidatario si dovrà impegnare ad utilizzare il personale indicato nell'offerta tecnica. L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione ed essere autorizzata sempre, per iscritto, dalla stessa Amministrazione.

Il Municipio si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale il cui operato non sia giudicato soddisfacente e di richiedere la prestazione del servizio sulla base delle effettive necessità, che potrebbero subire variazioni nel corso dell'anno.

L'attivazione dei pacchetti verrà effettuata su incarico del DEC del servizio, dopo attenta valutazione delle segnalazioni e richieste pervenute dalle Scuole e dai Servizi.

Sarà quindi compito del Coordinatore affiancare il DEC nella definizione dei percorsi individuali, nel calcolo delle ore necessarie e nell'individuazione dell'educatore da incaricare.

Una volta definito in via generale il pacchetto d'intervento si procederà all'assegnazione del caso e alla definizione delle diverse azioni e degli obiettivi fissati (possibilmente graduati nell'intensità e nel tempo in modo da poter essere verificati) in accordo con tutti gli attori coinvolti, compreso l'interessato. Il PEI così definito dovrà contenere in dettaglio gli interventi proposti e dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti, ciascuno per la propria parte.

L'adolescente "beneficiario" verrà invitato a condividere il percorso e, appena lo sviluppo della fiducia

reciproca e della relazione educativa lo renderà possibile, a sottoscriverlo a sua volta indicando gli impegni che intende assumere per il buon esito dell'intervento.

Gli esiti di ciascun pacchetto verranno monitorati in rete in un incontro mensile, e i progressi conseguiti verranno formalizzati con verbali allegati al PEI. La conclusione o la rimodulazione dell'intervento potrà essere attuata con le medesime modalità

Il DEC, nell'ambito della sua funzione professionale di Assistente Sociale, si riserva di intervenire sui casi trattati, direttamente o tramite il case manager incaricato, utilizzando metodologie e strumenti propri della professione.

Art 9 - Termini di esecuzione e penalità

Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta presentata (), la tempistica e le modalità concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.EC.)

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto, fino ad un massimo di 5 giorni;

b) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;

c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale del 5% del valore del contratto, come definita all'art. 18 del presente Contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;

d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;

e) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C., fino ad un massimo di 10 giorni;

f) per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

g) per il ritardato adempimento relativo alla consegna dei report e della documentazione inerente il personale di cui all'art. 4 del presente contratto e dei report e documentazione inerenti il servizio richiesti dal capitolato tecnico, rispetto ai termini e alle specifiche indicate, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto dal Municipio all'affidatario; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e

consecutivi, a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine d'anzì previsto, saranno applicate all'organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Contabilizzazione del servizio

Il presente appalto è dato a corpo. Le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo. Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di regolare esecuzione secondo le indicazioni di cui all'art. 11 (del presente Contratto).

Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità del presente affidamento è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 09.08.2021.

Il corrispettivo di € 84.248,94 di imponibile, comprensivi degli oneri della sicurezza per interferenza, pari ad € 710,08 iva al 22% esclusa -, dovuto per il pieno adempimento dell'appalto, per il periodo di [REDACTED] mesi, decorrente presumibilmente a far data dal [REDACTED] 2023, fino al 31 dicembre 2024, o comunque a far data dalla sottoscrizione del contratto, sarà corrisposto in n. [REDACTED] ratei bimestrali, a seguito di emissione di regolare fattura.

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e di eventuali proposte migliorative presentate dall'appaltatore in sede di offerta.

Su proposta del direttore dell'esecuzione, Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116, comma 1 e 7 del Codice, nonché dell'art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, aggiornate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

Ai fini della verifica della regolare esecuzione e del rilascio del relativo certificato, l'appaltatore consegna al D.E.C. la documentazione che attesta le prestazioni effettuate e le relazioni sul servizio svolto, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico alla voce "Funzioni della committenza".

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna al D.E.C. della documentazione inerente al personale, come indicato all'art. 4 del presente Contratto.

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla fattura a saldo è subordinato alla consegna al D.E.C. di una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'intero progetto da cui dovranno risultare le ore svolte. Qualora al termine dell'appalto fossero state effettuate un numero di ore inferiori allo standard previsto all'art. 4 del presente contratto, l'importo della fattura a saldo sarà ridotto in proporzione al numero di ore non effettuate, calcolato sulla base dei costi indicati dall'esecutore nell'offerta.

Per il pieno e perfetto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A., in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B, della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, da Roma Capitale, direttamente all'Erario. Di tale adempimento

verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanare e registrare, rispettivamente, ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Termini di pagamento

Il pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C, del D.lgs 232/2002, è effettuato entro trenta giorni dalla verifica della regolare esecuzione dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora Roma Capitale riceva la fattura in epoca non successiva a tale data. Nel caso in cui la fattura sia presentata successivamente, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.lgs 232/2002, la procedura diretta ad accertare la conformità/regolarità dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio.

Nel caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Cessioni di credito

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi del già menzionato art. 120, comma 12 del Codice, ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, Roma Capitale, in caso sia stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto con questi stipulato.

Art. 12 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni

In corrispondenza del raggiungimento di 6 mesi di attività, il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del servizio prestato, tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

- numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.;
- numero delle penali, eventualmente applicate nel corso del periodo mesi;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- numero degli infortuni verificatisi nel corso dei 16 mesi;
- numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio, devono essere notificate all'Affidatario, ai sensi dell'articolo del presente Contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'Esecutore concretizzanti grave inadempimento, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 122, comma 3 del Codice.

Art. 13 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenze specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Codice il R.U.P., nominato nella persona della E.Q. Tecnica della Direzione Socioeducativa del Municipio Roma I Centro, Edoardo Trulli, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C., nominato nella persona dell'ASD Silvia Menicucci.

Ai sensi dell'art. 115, commi 1 e 3 del Codice, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, avvalendosi del supporto dell'ufficio amministrativo del Servizio Sociale del Municipio.

Verifica delle prestazioni in corso di esecuzione

La verifica della regolarità delle prestazioni è effettuata, trimestralmente, in corso di esecuzione. Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare verifiche e controlli a campione per accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite.

Certificato di regolare esecuzione

Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 116, commi 1 e 7, del Codice, mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P.

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione.

Il R.U.P. rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità, i mezzi necessari ad eseguirli.

Art. 14 - Garanzia definitiva

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione, come regolato dagli articoli 106 e 117 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione finale. Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'Affidamento.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 15 - Assicurazioni a carico dell'esecutore

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per tutelare Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

L'Organismo è responsabile dell'operato e del contegno degli operatori utilizzati e degli eventuali danni che gli stessi possono arrecare a terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

Art. 16 - Subappalto

Il presente contratto non prevede subappalto.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010, l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 18 - PROTOCOLLO D'INTESA tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura — UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini

della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale –Municipio Roma I Centro, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di Affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 19 - PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ

Il Contraente si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal "Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 16 Capitale e di tutti gli operatori partecipati" - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022, approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 - che dichiara di ben conoscere ed accettare - conservato in atti presso il Dipartimento.

Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l'accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, nonché all'immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.

L'Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121 comma 2, D.Lgs n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto di risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Come accettato *[e sottoscritto]* dall'operatore economico questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara di non avere in corso, né di avere concluso, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. — e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto, e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con rispetto con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria (laddove esistente) *ovvero*, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito, si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Efficacia del “Patto di Integrità”

Il presente Patto di Integrità per gli Affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi, dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale”, gli organismi partecipati, i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 122 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo di Integrità” e le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito

elencati:

- in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L., nonché delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina;
- mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Municipio per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

Art. 21 - Proroga

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, la proroga è limitata al tempo strettamente utile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

Art. 22 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il Municipio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 23 - Servizi Supplementari

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett B del Codice, Roma Capitale può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 2 del medesimo art.120 del Codice.

Art. 24 - Interpello in Analogia a quanto disposto dall'art.110 del Codice

In conformità con quanto disposto dall'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo nei confronti dell'Affidatario, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 25 - Recesso del contratto

Il Municipio, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 26 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Organismo, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nonché Amministratore di Sistema", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L'Organismo è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo procedimentale esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nell'Accordo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza, da parte dell'Organismo, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Informativa Privacy, il Municipio potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto l'Accordo ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 27 - Risoluzione controversie

Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.

Art. 28 - Clausole vessatorie

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente Contratto:

- "L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa";
- "È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale";
- "Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".

Art. 29 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente CONTRATTO, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi inerenti il settore ed a tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti. La firma delle parti non avviene apposta in maniera contestuale, ma in tempi differenti.

Il presente contratto si compone di n. [REDACTED] pagine.

Letto, confermato e firmato [REDACTED]

Roma, [REDACTED]

Il Rappresentante Legale

Il Direttore